

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 35

Adunanza 24 settembre 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PONT CANAVESE – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – (D.C.C. N. 28 DEL 05/07/2013) – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA’.

Protocollo: 651 – 36073/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA e ALBERTO AVETTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Pont Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 30-23338 del 08/03/1993 e successivamente modificato con Variante Strutturale, approvata con D.G.R. n. 39-25224 del 05/08/1998;
- ha approvato tredici varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 17 del 19/07/2012, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 per il pronunciamento di compatibilità previsto dalla citata Legge Regionale; la Provincia con deliberazione della G.P. n. 7619-35706-2012 del 24/07/2012 ha espresso parere di incompatibilità rispetto al PTC2 e l'Amministrazione Comunale ha provveduto a revocare tale Variante urbanistica mediante deliberazione C.C. n. 27 del 05/07/2013;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 05/07/2013, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., (individuata sugli elaborati con il n. 20) ai sensi del comma 5 articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia in data 13/08/2013 (pervenuto in data 22/08/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata Legge Regionale;

(Prat. n. 53/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.912 abitanti nel 1971, 4.375 abitanti nel 1981, 3.879 abitanti nel 1991, 3.769 abitanti nel 2001 e 3.676 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in decremento (-33,6% periodo 1971/2011);
- superficie territoriale di 1.906 ettari di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia un territorio montano con versanti acclivi (l'83% del territorio comunale presenta pendenze superiori al 25%). La Capacità d'Usò dei Suoli evidenzia la presenza di 1.258 ettari di aree boscate (pari al 66% del territorio comunale);
- è compreso nell'Ambito n. 26 di approfondimento sovracomunale della "*Valli Orco e Soana*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- è individuato quale "*Centro Locale*", nel sistema delle "*Polarità e gerarchie*" di cui all'art. 19 del PTC2;
- sistema produttivo: non sono presenti Ambiti di valorizzazione produttivi di Livello 1 o 2 ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A. del PTC2;
- è individuato dal P.T.R. e dal PTC2 art. 20 come "*centro storico di tipo C di media rilevanza*";
 - fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 122 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- appartiene alla Comunità Montana "*Valli Orco e Soana*" con i Comuni di Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone e Valprato Soana;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 460 (ora di competenza provinciale dallo svincolo autostradale "*Torino-Caselle*" a Ceresole) e dalle Strade Provinciali n. 44, n. 46, n. 47 e n. 49;
 - è attraversato dalla ferrovia Settimo-Volpiano-Cuornè-Pont;
 - non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai corsi del Torrente Orco e del Torrente Soana, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/1989;
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Rio Alpette, del Torrente Truffa, Rio Verdassa, Rio dell'Agnel, Rio dei Piani;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia la presenza nel territorio comunale di frane attive areali e la presenza di fenomeni di crollo diffuso;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, evidenzia la presenza di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti da opere di difesa, frane attive, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio;

- è classificato come comune sismico di “Zona 4” ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010
- tutela ambientale:
 - una porzione del territorio è interessato dal Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE “HABITAT”- BC10046, denominato “Prascondù”
- una ulteriore porzione del territorio è interessata dalle Aree di approfondimento con specifica valenza paesistica lungo le aste fluviali del Torrente Orco e del Torrente Soana, ai sensi dell’articolo 39 delle Norme di Attuazione del P.T.R.. Il PTC2 individua pertanto specifici ambiti di tutela, definiti quali “Corridoi di connessione ecologica (corridors)” e “Fasce perifluviali” di cui all’art. 47 del PTC2;
 - una vasta porzione del territorio comunale è interessata dalla presenza del “Vincolo Idrogeologico”;

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 05/07/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede alcune modifiche cartografiche ed alle Norme Tecniche di Attuazione, ed in particolare propone:

1. richiesta di modificazione classificazione dell’area in dipendenza da eventi franosi sul versante sud della valle (sponda orografica destra del Torrente Orco); destinazione attuale: produttiva (“I33”) - destinazione prevista: Agricola (“A”);
2. modificazione area “E126” ed attribuzione destinazione agricola al sito; destinazione attuale: Edificabile (“E126”)- destinazione prevista: Agricola (“A”);
3. richiesta di variazione urbanistica della parte destinata ad area residenziale da trasformare in verde privato; destinazione attuale: area residenziale (“EPI”) - destinazione prevista: Verde Privato (“VP”);
4. la modifica n. 4 viene illustrata nella Relazione di variante, con la precisazione che la stessa non risulta inserita nella variante in quanto “non accolta” dall’Amministrazione Comunale;
5. la modifica n. 5 viene illustrata nella Relazione di variante, con la precisazione che la stessa non risulta inserita nella variante in quanto “non accolta” dall’Amministrazione Comunale;
6. richiesta di modificazione di sagomatura di area all’interno di lotto di proprietà accorpando la zona “E” verso la parte ovest del lotto; destinazione attuale: Residenziale (“E75”) - destinazione prevista: Residenziale (“E75”);
7. la modifica n. 7 viene illustrata nella Relazione di variante, con la precisazione che la stessa non risulta inserita nella variante in quanto “non accolta” dall’Amministrazione Comunale;
8. la modifica n. 8 viene illustrata nella Relazione di variante, con la precisazione che la stessa non risulta inserita nella variante in quanto “non accolta” dall’Amministrazione Comunale;
9. variazione urbanistica di una parte di Nucleo Rurale (“NR5”) per recupero di area pertinenziale ad edificio residenziale; destinazione attuale: Nucleo Rurale (“NR5”), Servizi (“IC27”, “V22”) - destinazione prevista: Nucleo Rurale (“NR5”), Servizi (“IC27”, “V22”);

10. trasformazione di lotto agricolo in parte edificabile ai fini residenziali; destinazione attuale: Agricola (“A”) - destinazione prevista: Residenziale (“C41b”-”E136”);
11. recupero parziale di edificio a destinazione mista in area “T” per dar luogo a parte residenziale pura; destinazione attuale: Turistica Ricettiva (“T6”) - destinazione prevista: Ricettiva/Residenziale (“T6*”);
12. recupero di edificio a destinazione mista in area “I15” per dar luogo a parte residenziale; destinazione attuale: Industriale (“I15”) - destinazione prevista: Verde Privato (“VP7”);
13. inserimento di parte di area residenziale di tipo “E” in luogo di Verde Privato; destinazione attuale: Verde Privato (“VP”)- destinazione prevista: Residenziale (“E49”);
14. individuazione area da cui sono consentite attività sportive ad impatto ambientale nullo; destinazione attuale: Agricola (“A”) - destinazione prevista: Agricola (“A*”);
15. trasformazione di area agricola inedificabile a spazio destinato a Verde sportivo per attracco canoe; destinazione attuale: Agricola Inedificabile (“AI”) - destinazione prevista: Servizi (“V3b”);
16. ampliamento perimetro di area attrezzata a contorno della Torre Tellaria, di proprietà pubblica; destinazione attuale: Agricola Inedificabile (“AI”) - destinazione prevista: Area Attrezzata (“AAI”);
17. formazione archeggio pubblico al servizio dell’area attrezzata e dell’emergenza architettonica denominata “Torre Tellaria”; destinazione attuale: Agricola Inedificabile (“AI”)/Residenziale (“E60”) - destinazione prevista: Parcheggio (“P65b”);
18. formazione parcheggio pubblico al servizio dell’area attrezzata e dell’emergenza architettonica denominata “Torre Tellaria”; destinazione attuale: Agricola Inedificabile (“AI”) - destinazione prevista: Parcheggio (“P65c”);
19. formazione di parcheggio pubblico al servizio dell’area attrezzata e dell’emergenza architettonica denominata “Torre Tellaria”; destinazione attuale: Residenziale (“C15”) - destinazione prevista: Parcheggio (“P65d”);
20. variazioni alle Norme Tecniche del P.R.G.C.: modificazione degli adempimenti connessi alla trascrizione degli obblighi derivanti dalla scrittura privata per vincolo di destinazione per edifici minori pertinenziali aventi superficie lorda fino a mq 50 (art. 27 N.T.A.). Introduzione distanze silos per stoccaggio cereali da abitazioni in area agricola;
21. individuazione di area destinata all’esercizio dell’attività di pesca sportiva per la locale associazione; destinazione attuale: Agricola Inedificabile (“AI”) - destinazione prevista: Area Attrezzata Associazione Pesca Sportiva (“AA3b”);
22. rettifica errore materiale consistente nella imperfetta individuazione dell’area di pertinenza di complesso produttivo; destinazione attuale: Agricola (“A”) - destinazione prevista: Produttiva (“I32”);
23. stralcio di una porzione di area a destinazione produttiva allo scopo di realizzare una struttura agricola adiacente ad azienda agraria attiva presente presso la cascina Canavesio; destinazione attuale: Area Produttiva (“CI26”) - destinazione prevista: Agricola Produttiva (“AP”);

L’Atto deliberativo d’adozione verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell’articolo 17 L.R. n. 56/77 come modificato dalla recente L.R. n. 3/2013, riporta l’esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R.

n. 12-8931 del 9/6/2008 e dichiara la compatibilità della variante con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 art. 5 comma 4;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione di adozione della Variante contiene *“la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale”* ed il *“prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”*;

dato atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. di adozione della Variante non contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica così come elencate al comma 9 del citato articolo 17, riferendosi infatti unicamente ai punti di esclusione previsti della D.G.R. n. 12-8931 del 9/6/2008;

richiamato il comma 3 dell'art. 89 *“Disposizioni transitorie”* della L.R. n. 3/2013, ai sensi del quale *“I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli ...17....della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.....E' fatta salva la facoltà del Comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli...17... della L.R. 56/1977, come sostituiti dalla presente Legge”*;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/09/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 05/09/2013;

consultato il Servizio Difesa del Suolo e attività estrattiva in data 18/09/2013

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Pont Canavese, adottato con deliberazione del C.C. n. 28 del 05/07/2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Pont Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta